

COMUNE DI ARIENZO

PROVINCIA DI CASERTA

prot. 2517 del 26/03/2019

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI ARIENZO

ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

[archcaserta@pec.aruba.it](mailto:archcaserta@pec.aruba.it)

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

[ordine@ordinge.it](mailto:ordine@ordinge.it)

AL COLLEGIO DEI GEOMETRI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

[collegio.caserta@geopec.it](mailto:collegio.caserta@geopec.it)

ALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA

[geologicampania@pec.it](mailto:geologicampania@pec.it)

## AVVISO

### COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 19/04/2012 esecutiva nei termini di legge con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà per il trasferimento delle funzioni ,in materia , sismica al Comune di Arienzo ed istituire la prescritta Commissione sismica

Richiamato il vigente regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per l'autorizzazione sismica approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 24/11/2014

Evidenziato che la legge regionale n 28 del 08/08/2018 è stato modificato l'art. 4 bis rubricato " Commissioni per l'autorizzazione sismica delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" modificando la composizione della commissione come appresso

## ART 4 BIS COMMA 2

L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia formate da cinque professionisti tecnici ,tra cui ingegneri, architetti, geologie geometri ,iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici . I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenza previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

**CONSIDERATO** che la Commissione in carica deve essere aggiornata secondo il nuovo dettato legislativo

### AVVISA

che l'AMMINISTRAZIONE Comunale intende preliminarmente formare un elenco di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica in conformità all'art.4 bis della legge regionale n. 9/1983,come modificato dall'art. 1 comma 50 della legge regionale n. 28 del 08/08/2018 pubblicata su BURC n 57 del 08/08/2018

Al riguardo si invitano i tecnici interessati, compresi quelli già componenti della commissione allorquando interessati, a formulare apposita istanza per essere inseriti nell'elenco da far pervenire ,in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura ,recante la dicitura " **ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA** " a mezzo raccomandata o corriere con consegna a mano, all'Ufficio Protocollo di questo Comune ,entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 10-04-2019** ,informando che ,oltre questo termine ,le istanze non verranno prese in considerazione.

**Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione :**

**1 Curriculum professionale**, debitamente datato e firmato ,in cui siano indicati i titoli di studio (diploma di laurea in ingegneria o Architettura, vecchi ordinamento universitario – diploma di laurea specialistica in Ingegneria o Architettura – numero iscrizione all'Ordine Professionale ,indicando la relativa data – Iscritti al Collegio Geometri e all'ordine dei geologi) valutabili secondo la previsione del presente avviso, nonché tutti quelli che il professionista riterrà utili dichiarare comprovanti l'esperienza in collaudi sismici

**2 Dichiarazione sostitutiva** ,resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal professionista

di non essere in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 (1) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.

di non aver riportato ,nell'epletamento di attività di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dal servizio o dall'Ordine professionale

**Alla dichiarazione** di cui al punto 2 dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità

### RICORDA

Che la commissione ,ex art. 4/bis ,comma 2 ,della Legge Regionale n. 9/83 così come novellato, e formata da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti ,geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura ,vecchio ordinamento universitario ,con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica

in ingegneria civile e con comprovata esperienza in collaudi sismici . I restanti due componenti geometra e geologo possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali . La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge

#### INFORMA

giusto l'art. 4/bis ,comma 2 della Legge Regionale n. 9/83 come modificato dall'art. 1 comma 50 della legge regionale n. 28 del 08/08/2018 che la Commissione in parola è nominata con decreto Sindacale i cui componenti saranno scelti nell'ambito delle richieste pervenute

che il responsabile del procedimento è l'arch. Luigi De Nuptiis responsabile del settore V urbanistica

**il presente avviso è pubblicato**

all'albo pretorio on line del Comune di Arienzo per 15 (quindici )giorni consecutivi

Sulla Home page del sito istituzionale del Comune di Arienzo

Copia dell'avviso pubblico verrà trasmesso all'ordine professionale degli ingegneri e degli architetti della Provincia di Caserta ,al Collegio dei geometri della Provincia di Caserta e all'ordine professionale dei geologi della Campania perla relativa pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

arch. Luigi de Nuptiis



## Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
(si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro")

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: